

**DISCIPLINARE INCARICO LIBERO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ
SPECIALISTICHE AERONAUTICHE DI SUPPORTO ED ASSISTENZA
NELLA GESTIONE DELL'ELISUPERFICIE DEL PRESIDIO
OSPEDALIERO DI SAN DONÀ DI PIAVE.**

L'Azienda U.L.S.S. n.10 "Veneto Orientale", di seguito denominata anche "Azienda" o "ULSS", codice fiscale e partita I.V.A. n.02799490277, con sede legale a San Donà di Piave (VE), in piazza A. De Gasperi n.5, nella persona del Direttore Generale Dott. Paolo STOCCO, nato a Venezia il 26 aprile 1957, in esecuzione della propria deliberazione n. del,

AFFIDA

al Comandante Pierluigi Fumagalli, di seguito denominato "Professionista", nato a.....il....., residente in....., codice fiscale n..... e partita I.V.A. n....., l'incarico di consulenza ed assistenza per la gestione dell'elisuperficie al suolo del presidio ospedaliero di San Donà di Piave (VE), alle seguenti condizioni:

Articolo 1

L'incarico verrà svolto secondo le indicazioni dell'Azienda ULSS n.10 e nel rispetto delle norme vigenti.

Articolo 2

Nell'ambito dell'incarico conferitogli, il professionista:

- a) coadiuverà l'Azienda nei rapporti con l'E.N.A.C.;
- b) predisporrà il Manuale dell'Elisuperficie;
- c) predisporrà, per conto dell'Azienda, la modulistica e le comunicazioni da trasmettere agli utenti (poli di elisoccorso regionali, protezione civile ecc...) per consentire il buon svolgimento dell'attività sull'elisuperficie (art.3, comma 3 D.M. 1/2/2006) e ne curerà le dichiarazioni di ritorno;
- d) predisporrà, per conto dell'Azienda, apposita procedura, modulistica e le

comunicazioni da trasmettere agli utenti occasionali (es. elicotteri dell'elisoccorso di altre regioni) volte a consentire il buon svolgimento dell'attività sull'elisuperficie (art.3, comma 3 D.M. 1/2/2006) ed ottenerne le dichiarazioni di ritorno;

- e) predisporrà per conto dell'Azienda le comunicazioni per gli utenti delle variazioni eventualmente intervenute nello *status* e nelle condizioni dell'elisuperficie (art. 4, comma 4 D.M. 1/2/2006);
- f) comunicherà tempestivamente all'Azienda le modifiche legislative applicabili all'elisuperficie corredate con una sommaria descrizione degli eventuali interventi da porre in essere per adeguare la struttura alle nuove disposizioni di legge (art.3, comma 1 D.M. 1/2/2006);
- g) presterà la necessaria consulenza affinché l'elisuperficie sia mantenuta in condizioni di rispondenza ai requisiti fissati dalle norme, sia agibile in sicurezza e le attrezzature tecniche ed operative installate siano efficienti (art.3, comma 1 D.M. 1/2/2006);
- h) aggiornerà, quando necessario ed in accordo con il gestore, il Manuale dell'Elisuperficie;
- i) predisporrà per conto dell'Azienda la documentazione da presentare all'ENAC per il rinnovo triennale dell'autorizzazione alla gestione (art. 3, comma 4 e appendice 1 D.M . 1/2/2006);
- j) assicurerà, su richiesta del Gestore o dell'Azienda la presenza e l'assistenza in occasione dei sopralluoghi degli ispettori dell'ENAC.

Articolo 3

Il Professionista:

- a) effettuerà un sopralluogo mensile.

Durante il sopralluogo il Professionista effettuerà:

- controllo visivo della superficie della piattaforma;
- controllo visivo della pitturazione e della pulizia dell'area di atterraggio;
- controllo visivo dell'integrità dei segnali luminosi e della manica a vento e del funzionamento dell'impianto elettrico;

- controllo visivo delle dotazioni antincendio e dei costituenti l'impianto;
 - condizioni delle dotazioni di sicurezza;
 - controllo per la presenza di ostacoli: realizzazione di nuove strutture, stesura di linee telefoniche od elettriche etc... che possono impedire il regolare svolgimento delle operazioni;
 - verifica dell'impianto antincendio;
 - verifica della prontezza di intervento e dell'addestramento del personale del servizio antincendio (se esistente);
 - controlli della documentazione relativa all'elisuperficie ed al servizio antincendio (se esistente);
- b) presterà eventuale attività di consulenza aeronautica relativa all'elisuperficie dell'ospedale ed alle operazioni su di essa che non comporti la presenza fisica sul posto;
- c) effettuerà visite e controlli supplementari su richiesta del Gestore o dell'Azienda.

Articolo 4

L'attività di controllo ed i sopralluoghi effettuati dal Professionista, nonché tutte le operazioni e gli interventi sull'elisuperficie, saranno documentati o con appositi moduli raccolti e conservati presso l'U.O.C. Tecnico o mediante relazioni indirizzate al gestore e all'Azienda.

Articolo 5

Per le prestazioni indicate saranno corrisposti, a seguito di presentazione di regolare documentazione fiscale, i seguenti importi:

- a) € 4.500,00 una tantum comprensivi delle spese, per la redazione del Manuale dell'Elisuperficie;
- b) € 1.500,00 una tantum comprensivi delle spese, per:
 - redazione della modulistica per le comunicazioni da trasmettere agli utenti (poli di elisoccorso provinciali, protezione civile ecc.)
 - redazione della procedura e modulistica da utilizzare per la trasmissione agli utenti occasionali (es. elicotteri dell'elisoccorso di altre regioni) al fine di consentire il buon svolgimento dell'attività sull'elisuperficie;

c) € 1.150,00 mensili comprensivi delle spese, per la consulenza e l'assistenza alla gestione.

Articolo 6

Gli importi di cui all'articolo 5 sono soggetti ad I.V.A. e ritenuta d'acconto nella misura di legge nonché al contributo previdenziale nella misura del 2%.

Articolo 7

Le somme trimestralmente dovute saranno corrisposte a 30 giorni dalla data del relativo documento fiscale.

Articolo 8

Eventuali prestazioni richieste dall'Azienda e non contemplate dal presente disciplinare saranno fatturate al costo di € 1.000,00 a giornata comprensivi delle spese e al netto di I.V.A. e contributo previdenziale nella misura del 2%.

Per i sopralluoghi di cui all'art. 2 j) e per le eventuali visite e/o controlli supplementari di cui all'art. 3 c) le prestazioni saranno fatturate al costo di € 900,00 a giornata comprensivi delle spese e al netto di I.V.A. e contributo previdenziale nella misura del 2%.

Articolo 9

Sono a carico dell'Azienda:

- tutte le spese necessarie per il corretto funzionamento dell'elisuperficie (pulizia, spalatura della neve ecc); le spese di manutenzione della struttura, delle apparecchiature e dei sistemi in dotazione; quelle per l'acquisto dei materiali di ricambio e per le sostituzioni di parti in avaria ecc...;
- i costi relativi alla progettazione ed all'esecuzione di opere che dovessero rendersi necessari in futuro per l'adeguamento dell'elisuperficie ad eventuali nuove norme.

Articolo 10

Per la responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni, compresi quelli *in itinere*, derivanti dall'esecuzione del presente incarico, il professionista provvederà, a sua cura e spese, alla relativa copertura assicurativa.

Articolo 11

Il rapporto regolamentato dal presente disciplinare ha natura libero professionale e non configura in alcun modo l'attivazione di rapporto di lavoro subordinato.

Articolo 12

Il Professionista si impegna a comunicare tempestivamente per iscritto l'eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro dipendente con Amministrazioni Pubbliche, che costituisce causa di decadenza automatica del presente incarico.

Articolo 13

L'Azienda dichiara e garantisce che l'attività di comunicazione e/o trasferimento al professionista di dati personali nel corso del rapporto contrattuale è legittima e conforme alle previsioni della Decreto Legislativo n.196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni. Il professionista si impegna ad adottare ogni misura idonea a garantire la tutela dei dati personali ed a uniformare la propria attività alle disposizioni di cui al decreto legislativo sopra citato ed al regolamento interno adottato in materia dall'Azienda ULSS.

Articolo 14

Le parti contraenti, debitamente informate in merito a quanto previsto dal D.Lgs. n.196/2003, prestano il loro consenso e danno espressa autorizzazione affinché i propri dati personali vengano da loro stesse reciprocamente trattati e/o comunicati per le finalità connesse al rapporto contrattuale.

Articolo 15

Ogni variazione al presente disciplinare dovrà essere concordata in forma scritta tra le parti.

Articolo 16

Il presente disciplinare sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso e con onere a carico della parte che avrà richiesto tale adempimento. Le altre spese derivanti dalla stipula del presente disciplinare sono a carico del Professionista.

Articolo 17

Il presente incarico ha durata annuale con decorrenza dalla data di inizio della gestione, salvo recesso anticipato da parte dell'Azienda da comunicarsi con lettera raccomandata A.R. con preavviso di almeno 90 (novanta) giorni. L'eventuale

rinnovo dell'incarico dovrà essere concordato tra le parti in forma scritta.

Articolo 18

Tutte le controversie che dovessero sorgere sulla liquidazione dei compensi per le prestazioni previste dal presente disciplinare e che non fosse possibile definire in via amministrativa, saranno deferite ad un collegio arbitrale costituito da tre membri nominati uno per ciascuno dalle parti interessate ed il terzo designato dai membri prescelti, od in mancanza di accordo dal Presidente del Tribunale di Venezia.

Articolo 19

Qualora la presentazione degli elaborati oggetto dell'incarico venisse ritardata oltre il termine stabilito, per sola causa del Professionista, è applicata, previa diffida, una penale pari ad 1/1000 dell'onorario per ogni giorno di ritardo; la penale è trattenuta sul saldo del compenso, nei limiti del 10% dell'importo spettante per il compenso base.

Nel caso che il ritardo ecceda i 30 giorni l'Azienda, previa messa in mora, decorsi inutilmente ulteriori 30 giorni dalla stessa, si ritiene libera da ogni impegno verso il Professionista inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborso spese.

Articolo 20

Eventuali inadempienze nell'espletamento dell'incarico, risultanti da oggettivi riscontri sulle attività svolte e previa contestazione formale, consentiranno a quest'Azienda di apportare, con proprio motivato provvedimento, riduzione al compenso pattuito.

Nel caso di gravi inadempienze che possano compromettere la realizzazione dell'incarico, l'Azienda ha facoltà di procedere all'immediata risoluzione del rapporto in atto.

Letto, confermato e sottoscritto.

San Donà di Piave,

Per l'Azienda ULSS 10 "Veneto Orientale":

Il Direttore Generale

Dott. Paolo STOCCO

Il Professionista

Com.te Pierluigi Fumagalli

Le parti dichiarano di accettare espressamente, ai sensi dell'art.1341 cc., le clausole contenute negli artt. 2, 8, 9, 18, 19, 20 e 21.

San Donà di Piave,

Per l'Azienda ULSS 10 "Veneto Orientale":

Il Direttore Generale

Dott. Paolo STOCCO

Il Professionista

Com.te Pierluigi Fumagalli
